

COMUNE DI PATERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.620 -

Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno millenovecentoventicinque addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18 nella solita sala delle adunanze, previa le formalità prescritte dallo art.125 della Legge Comunale e Provinciale in vigore.

Si è riunita oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in prima convocazione sotto la presidenza del Sig. D'Angelo Avv. Comm. Antonino -Prosindaco e nelle persone dei Sig.ri Consiglieri: 1) Orto Ricciari Avv. Vincenzo 2) Piana Vincenzo; 3) Liotta Antonino; 4) Indelicato Salvatore; 5) Ronsisvalli Salvatore; 6) Russo Dott. Domenico; 7) Freni Francesco; 8) Chiara Rosario; 9) La Russa Ing. Rosario; 10) Pulvirenti Avv. Gaetano; 11) Oliveri Giuseppe; 12) Vacca Avv. Mario; 13) Di Guardo Nicolino; 14) Palumbo Ing. Gioachino; 15) Palumbo Colonna Giuseppe; 16) Mazzamuto Gaetano; 17) Grasso Salvatore; 18) Caruso Antonino; 19) Arico Barbaro; 20) Sisinna Antonino; 21) Condorelli Filippo; 22) Bugliarello Santo; coll'assistenza dell'infrascritto Segretario Comunale.

Il Sig. Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e sottopone alle deliberazioni del Consiglio il seguente oggetto: "Modifiche del Regolamento del Cimitero"

In merito all'oggetto il Sig. Presidente espone;

L'ART. 36 - del Regolamento del Cimitero 30 Aprile 1915 riprodotto dal primitivo testo di regolamento 16 settembre 1886, merita di essere modificato.

Per il detto articolo nelle sepolture di famiglia possono in atto seppellirsi il padre, la madre e la moglie del concessionario, le sorelle e figlie nubili ed i figli maschi, celibi, o sposati colla rispettiva famiglia.

Ora se nel primo funzionamento del cimitero, aperto nell'ottobre 1886 era, se non giusto, ammissibile che il diritto al seppellimento nelle sepolture sociali o di famiglia fosse limitato alle persone più strette del nucleo familiare, ora che con l'enorme popolamento del cimitero non ci sono più spazi da concedere e l'Amministrazione si vede costretta a ricorrere continuamente ad espedienti per ampliare i ristretti campi d'inumazione, è quasi si direbbe interesse del Comune che nelle sepolture sociali e di famiglia potessero seppellirsi il maggior numero possibile di cadaveri.

Giustifica del resto la proposta di una più liberale e larga disponibilità delle sepolture sociali e di famiglia una considerazione giuridica di alto rilievo.

Per l'ART. 31 dello stesso regolamento le anzidette sepolture sono rite come ereditarie e continue e perciò perpetue (sono parole testuali) la

perpetuità quindi della concessione porta insito il concetto della proprietà e quando la libera disponibilità della casa. Ora se il Concessionario del terreno dal quale è stata costruita la sepoltura è da ritenersi, appunto per carattere di perpetuità riconosciuto alla concessione proprietario della sepoltura, ogni limitazione alla libera disponibilità di questa imposta a questo concessionario è del tutto illegale ed arbitraria.

Egli è per questa considerazione che l'Amministrazione al detto Art.36 del vigente regolamento del Cimitero 30 Aprile 1915 propone la seguente sostituzione :

"ART.36 Le sepolture di famiglia possono servire per il padre, la madre, la moglie, le sorelle nubili ed i figli del concessionario, siano questi celibi o nubili o siano anche sposati e per i loro coniugi e discendenti.

Possono servire anche per disposizione del concessionario o dei suoi legittimi aventi causa, per le sorelle del concessionario sposate e per i mariti di queste ultime e loro discendenti, ma in tali casi si dovrà volta per volta al Comune un diritto di sepoltura di £.50 per gli adulti, di £.25 per i bambini fino agli anni dieci.

Il concessionario senza discendenti o senza legittimi può per atto tra vivi o di ultima volontà disporre del diritto alla sepoltura, a favore di un terzo o del suo erede testamentario, e in questo caso si dovrà al Comune volta per volta un diritto di sepoltura come dal comma precedente."

Nessun Consigliere avendo chiesto di parlare in contrario il Sig. Presidente pone a partito per alzata e seduta l'approvazione o meno della superiore proposta.

Il Consiglio a voti unanimi approva.

Il verbale contenente la superiore deliberazione si dà per letto ed approvato seduta stante e ~~senza~~ viene come infra sottoscritto.

Il Prosindaco Presidente F.to D'Angelo; Il Consigliere Anziano F.to M.Vacca;

Il Segretario Comunale F.to V. Palumbo

Avverso la presente deliberazione pubblicata in copia all'albo pretorio del Comune il dì 31/12/1925 giorno di mercato non furono prodotti reclami

Paternò 1 Gennaio 1926

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to V. Palumbo -

Div. 2 N.5257

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 9 Marzo 1926

Catania 12/3/1926

IL PREFETTO PRESIDENTE F.to Illegibile